



## Istituto Tecnico Tecnologico Statale ETTORE MAJORANA

Indirizzi: Chimica Materiali e Biotecnologie–Elettronica ed Elettrotecnica–Informatica e Telecomunicazioni–Meccanica Meccatronica ed Energia–Trasporti e Logistica

I.T.T. - "E. MAJORANA"-MILAZZO  
Prot. 0016756 del 30/08/2024  
VI (Uscita)

Al Legale Rappresentante  
Della ditta Ristoro f.lli Raffa s.r.l.  
ALBO ON LINE  
SITO WEB – SEDE

**Oggetto:** Determina di proroga tecnica del contratto per la gestione del punto ristoro.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n.59»;

VISTO il D.I. 129/2018, recante «Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il contratto di convenzione per la gestione del punto ristoro stipulato con la Ditta Ristoro f.lli Raffa s.r.l. con scadenza 31.08.2024;

VISTA l'istanza preliminare all'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica per la gestione del punto ristoro prot. n. 0014271 del 01-07-2024 trasmessa alla IV direzione servizi tecnici generali della Città Metropolitana di Messina;

CONSIDERATO che, nelle more dell'espletamento delle attività negoziali, l'istituto scolastico non può interrompere il servizio offerto dal punto ristoro, in quanto di fondamentale importanza per gli studenti e per il personale;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. VISTO altresì l'art. 120 comma 11, del D.lgs. 36/2023 in base al quale «In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure, per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto»;

CONSIDERATO che, nelle more dell'espletamento dell'attività negoziale finalizzata all'individuazione di un operatore economico qualificato al quale affidare il servizio di gestione del punto ristoro, sussiste la necessità di garantire la continuità dello stesso senza soluzione di continuità, anche in aderenza ai principi generali dell'azione amministrativa





## Istituto Tecnico Tecnologico Statale ETTORE MAJORANA

Indirizzi: Chimica Materiali e Biotecnologie–Elettronica ed Elettrotecnica–Informatica e Telecomunicazioni–Meccanica Meccatronica ed Energia–Trasporti e Logistica

di cui all'art. 97 della Costituzione, risultando lo stesso di primaria importanza, in quanto funzionalmente e inscindibilmente connesso alla buona gestione dell'Istituzione scolastica;

CONSIDERATO che sia la giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, nn. 7976/2019, 4267/2019, 274/2018, 1337/2018; T.A.R. Piemonte, Torino, n. 219/2020 T.A.R. Toscana, n. 158/2020; T.A.R. Lazio, Roma, n. 11594/2019) sia l'A.N.AC. (cfr., ex multis, Delibere nn. 882/2019, 423/2019, 384/2018, 1200/2016) hanno affermato la possibilità di ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario a consentire l'espletamento della procedura per il riaffidamento del contratto;

RITENUTO di disporre, per le ragioni sopra espresse e in virtù delle applicazioni giurisprudenziali e di prassi sopra richiamate, la proroga del servizio di gestione del punto ristoro in scadenza, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo aggiudicatario della procedura, da indirsi presso una stazione appaltante qualificata, e all'avvio delle attività oggetto di affidamento.

DATO ATTO che la proroga sarà accordata agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto in scadenza, e che la stessa decadrà di diritto, in via automatica senza necessità di alcuna comunicazione, nel caso in cui la nuova procedura di affidamento addivenga ad aggiudicazione e le conseguenti attività vengano avviate in epoca antecedente rispetto al termine massimo di sei mesi;

DATO ATTO che, in caso di decadenza automatica della proroga, alcun risarcimento, indennità o emolumento, comunque denominato, spetterà al gestore per le prestazioni non somministrate per effetto dello scioglimento anticipato del vincolo contrattuale, anche in deroga all'art. 1671 c.c.;

### DETERMINA

per tutto quanto sopra visto, premesso e considerato, da intendersi integralmente richiamato e trascritto:

1. al fine di assicurare la necessaria continuità del Servizio in essere, di prorogare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, il contratto di affidamento del servizio di gestione del punto ristoro in scadenza, stipulato con la ditta "Ristoro f.lli Raffa S.r.l." per il tempo strettamente necessario al riaffidamento del Servizio, e comunque per un tempo non superiore a sei mesi, senza oneri per l'amministrazione;
2. di prevedere la decadenza di diritto, e in via automatica, della proroga, nel caso in cui la nuova procedura di affidamento addivenga ad aggiudicazione, e le conseguenti attività vengano avviate, in epoca antecedente rispetto al suddetto termine massimo di sei mesi;
3. di disporre che, in caso di decadenza automatica della proroga, alcun risarcimento, indennità o emolumento, comunque denominato, spetterà alla ditta "Ristoro F.lli Raffa s.r.l." per le prestazioni non somministrate per effetto dello scioglimento anticipato del vincolo contrattuale, anche in deroga all'art. 1671 c.c.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI  
Firmato in digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005